

Regolamento per la promozione, il supporto e l'incentivazione del passaggio generazionale e il trasferimento di attività professionali a iscritti all'EPAP

Scopi e finalità

Il presente Regolamento, in coerenza all'*art. 10bis* della *L. 9 agosto 2013 n. 99*, intende promuovere e incentivare - fornendo servizi, destinando risorse e favorendo l'accesso al credito - l'*acquisizione di attività o studi professionali* da parte di iscritti all'EPAP. Ciò - con particolare attenzione ai giovani - sia nell'ambito di *passaggi generazionali*, sia nell'ambito di *trasferimento delle attività*.

Il passaggio generazionale e il trasferimento degli studi professionali sono strumenti fondamentali per dare continuità al sapere delle categorie, salvaguardare il patrimonio di esperienze, la clientela e il valore economico generato nel tempo, consentendo altresì ai giovani di anticipare lo sviluppo di una propria realtà professionale anche attraverso un organizzato passaggio di consegne, conoscenza ed esperienze.

Lo sviluppo di un mercato attivo delle attività professionali può inoltre diventare un modo per patrimonializzare il "costruito professionale" e dare concreta valorizzazione, continuità e trasferibilità al lavoro di una vita, impegnando i professionisti a strutturare l'attività per renderla appetibile, cedibile e concretamente valorizzabile.

Su detti presupposti EPAP intende promuovere un sistema atto a favorire e incentivare il trasferimento di attività professionali ad iscritti alla cassa, sia nell'ambito di passaggi generazionali, sia per libera compravendita.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per *trasferimento di attività o studi professionali* si intende:

- la cessione o l'acquisizione di attività professionali individuali e dei rispettivi pacchetti clienti
- il trasferimento di quote di partecipazione in studi associati o società tra professionisti (StP)
- le fusioni o le aggregazioni di diverse realtà professionali
- l'acquisizione di attività, anche di servizi, rientranti nell'ambito delle competenze professionali degli iscritti EPAP.

Art. 2 – Servizi e incentivi

Al fine di promuovere l'iniziativa, facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di attività professionali, monitorare i valori di compravendita, sarà creata un'area riservata del sito dell'Ente, nella quale saranno raccolte le offerte e le richieste di cedenti e cessionari, e in cui sarà possibile monitorare la disponibilità residua delle risorse messe a disposizione dall'Ente, nonché reperire la modulistica necessaria a produrre le relative istanze.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, senza pregiudicare le attività previdenziali di cui al comma 1 dell'art. 3 dello Statuto, nei limiti degli stanziamenti annuali e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, l'Ente può assegnare - con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11 - risorse a titolo di contributo a fondo perduto per l'acquisto di attività professionali ut supra qualificate, finalizzate all'esercizio delle attività di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Geologo, Chimico, Fisico e Attuario.

I benefici del presente regolamento per le acquisizioni di cui all'art. 1 sono compatibili e cumulabili con ulteriori e diversi benefici di qualsiasi natura e provenienza, nei limiti del 100% del costo.

Art. 3 – Beneficiari e requisiti soggettivi

Destinatari del presente regolamento e beneficiari delle eventuali agevolazioni, sono i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Chimici, Fisici e Attuari iscritti all'Ente da almeno tre anni e in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria all'EPAP, la quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, gli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, senza procedimenti disciplinari in corso o contenziosi in essere con l'Ordine di appartenenza o la Cassa di previdenza.

Per cessionari dipendenti - con regolare contratto di lavoro - da almeno tre anni nello studio oggetto di cessione, l'iscrizione all'EPAP dovrà essere antecedente alla domanda di aiuto.

Sono in ogni caso escluse le operazioni tra coniugi e sono esclusi i professionisti che, in qualità di cessionari, si trovino in una condizione di parentela o affinità entro il 2° grado con il cedente.



Art. 4 – Copertura finanziaria

Nel rispetto dell'equilibrio finanziario e degli assetti amministrativo-contabili ex art. 18 comma 4 dello Statuto, l'Ente può destinare all'attuazione del presente regolamento le risorse del fondo di solidarietà di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell'Ente.

Art. 5 – Contributo a fondo perduto

Per favorire le acquisizioni di cui all'art. 1 da parte di iscritti all'EPAP, l'Ente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potrà erogare all'iscritto cessionario un contributo a fondo perduto pari al 12 per cento del finanziamento che lo stesso ha ottenuto da istituti di credito a supporto dell'operazione, con un massimo di 36.000 euro per ogni iscritto. Detto contributo sarà elevato al 15% - nel medesimo limite massimo di € 36.000,00 – per cessioni a donne o giovani che al momento della domanda di aiuto non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.

Nel caso in cui il cessionario acquisisca una quota di partecipazione o si costituisca nella forma di Studio associato o Società tra Professionisti, il contributo spettante sarà riconosciuto, sempre nelle percentuali suddette, con un massimo di 36.000 euro per ogni socio o associato e un limite complessivo di 72.000 euro per ogni Studio associato o StP.

Il CdA con propria motivata delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e degli assetti amministrativo-contabili ex art. 18 comma 4 dello Statuto, potrà modificare i suddetti importi previo valutazione dell'effetto di tali modifiche sulle previsioni di medio lungo periodo degli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali degli iscritti Epap e trasmissione del provvedimento ai Ministeri vigilanti per l'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/94.

Art. 6 – Obblighi della Parte cedente

Perché l'operazione di trasferimento dell'attività professionale possa essere finanziata dall'Ente, parte cedente dovrà assumere a favore di parte cessionaria – tramite clausole da riportare sia nel contratto preliminare, sia nel contratto di cessione - i seguenti obblighi positivi di fare e obblighi negativi di non fare:

- a) **obbligo di presentazione e affiancamento:** *la parte cedente si obbliga a favorire il passaggio del rapporto fiduciario tra il cliente ed il professionista subentrante affiancandolo, per un periodo minimo di mesi 12, durante il quale il primo deve presentare la clientela al cessionario per consentirgli di subentrare, anche gradualmente, nei rapporti professionali in essere;*
- b) **divieto di concorrenza:** *il professionista cedente si obbliga a non svolgere attività in concorrenza al cessionario e l'attività professionale oggetto dell'atto di cessione per un periodo massimo di cinque anni (art. 2557 del Codice Civile – sentenza n. 2860 del 2010 della Corte di Cassazione);*
- c) **patto di esclusiva:** *il professionista cedente si obbliga a indirizzare tutta la clientela oggetto di cessione esclusivamente verso il professionista cessionario;*
- d) **adeguamento del prezzo:** *tenuto conto che la cessione della clientela non si concretizza con un passaggio di effetti reali, ma si realizza solo con il consenso del cliente ad accettare il nuovo professionista, la parte cedente si obbliga a rideterminare il prezzo di cessione al termine del periodo di affiancamento, in ragione dell'effettivo subentro nel rapporto professionale, utilizzando gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo inizialmente pattuito con una variazione massima del 20 %.*

In caso di subentro in attività professionali ove sussistano oggettive ed insuperabili problematiche che impediscano l'affiancamento di cui al precedente punto a) da parte del professionista cedente (problematiche di salute, infortuni, morte, ecc.), potrà essere ammessa deroga all'obbligo di affiancamento, previa acquisizione di specifica accettazione da parte del cessionario. Nel caso, l'adeguamento del prezzo in diminuzione sarà ammissibile fino al limite del 40%.

Art. 7 – Obblighi della Parte cessionaria

La Parte cessionaria si impegna a corrispondere alla Parte cedente almeno il 25% del prezzo concordato al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione e il saldo pattuito trascorsi almeno 12 mesi dalla data di cessione, in conformità a quanto concordato tra le Parti.

Art. 8 – Erogazione del contributo

Alla sottoscrizione del contratto di cessione dello studio, redatto secondo l'allegato fac-simile indicativo, l'Ente riconoscerà all'iscritto cessionario il contributo a fondo perduto di cui al precedente art. 5.



L'erogazione del contributo riconosciuto avverrà in due tranches. La prima – pari al 60% - alla sottoscrizione del contratto di cessione dell'attività, accertato l'avvenuto pagamento dell'acconto al cedente e l'erogazione del finanziamento dell'istituto di credito, la seconda a saldo, al termine del periodo di affiancamento di cui al precedente art. 6 lettera a), previo accertamento del rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 e dell'avvenuto pagamento delle rate pattuite per la cessione.

Il saldo sarà erogato tenendo conto ed in proporzione, all'adeguamento del prezzo di cui al precedente art. 6 lettera d).

È facoltà del beneficiario richiedere all'Ente, l'erogazione del contributo mediante pagamento sostitutivo al cedente di parte del corrispettivo pattuito per la cessione.

Art. 9 – Istruttoria propedeutica alla presentazione della domanda

La presentazione della domanda è preceduta da una preventiva istruttoria del Consiglio di Amministrazione che, sulla scorta delle informazioni fornite con apposita scheda e le informazioni assunte dai propri archivi, autorizzerà o meno il prosieguo della contrattazione al fine dell'ammissione all'agevolazione.

Art. 10 – Presentazione della domanda

Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 9, conclusa dalle parti la fase di valutazione e determinazione del prezzo e sottoscritto il preliminare di cessione secondo il fac-simile di cui all'articolo 8, comma 1, l'iscritto cessionario presenta l'istanza di ammissione alle agevolazioni e all'erogazione del contributo a fondo perduto.

Art. 11 – Accertamento dei requisiti di ammissibilità e garanzia

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, accertata la regolare posizione contributiva del richiedente in conformità allo Statuto e al Regolamento di previdenza e assistenza, il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 e del presente regolamento, valutata tutta la pratica, delibera sull'ammissibilità al contributo a fondo perduto entro 120 giorni dal completo ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

La decisione è comunicata al richiedente che, se positiva, sarà invitato a perfezionare il finanziamento con l'Istituto di Credito.

La stipula del mutuo e le relative garanzie sono di esclusiva competenza dell'Istituto di Credito e non sono regolati dal presente regolamento.

Non si applica al presente regolamento il principio del silenzio – assenso

Art. 12 – Revoca e restituzione del contributo

Il cessionario dovrà rimanere iscritto all'EPAP per almeno i sei anni seguenti il pagamento dell'agevolazione, pena l'obbligo di restituzione del contributo ricevuto gravato di interessi legali incrementati di quattro punti percentuali.

Ai fini del presente regolamento, la regolarità contributiva – pena l'obbligo di restituzione del contributo ricevuto gravato di interessi legali incrementati di quattro punti percentuali - dovrà permanere in capo alle parti per tutta la durata del vincolo temporale di cui al comma precedente.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di versamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, di mancata ottemperanza degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali nel corso del vincolo di cui al comma 1, l'Ente, sentito il Consiglio nazionale di riferimento, valuterà se ricorrono le condizioni di decadenza dall'agevolazione e potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'iscritto chiedendo la restituzione del 100% del contributo erogato maggiorato di interessi legali incrementati di quattro punti percentuali.

Art. 13 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le istanze e la relativa documentazione dovranno essere firmate digitalmente ed inviate all'Ente esclusivamente a mezzo PEC o portale dedicato. Nel caso di assenza della firma digitale la documentazione non sarà presa in esame.



ALLEGATO I

Fac-Simile contratto di cessione di "studio professionale": Elementi essenziali e indicativi di applicazione del regolamento per la promozione, il supporto e l'incentivazione del passaggio generazionale e il trasferimento di attività professionali a iscritti EPAP

